

ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C. N. 24 IN DATA 28.4.2015

COMUNE DI BORGIO TICINO
(PROVINCIA DI NOVARA)

Piano operativo di razionalizzazione
delle Società partecipate
(art. 1 comma 612 della Legge 23.12.2014 n. 190 e s.m.i.)

Premessa - Quadro normativo di riferimento.

L'articolo 1, comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190 e s.m.i., prevede tra i vari Enti che anche i Comuni, con decorrenza dal 1.1.2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Tale adempimento, dopo avere riconfermato il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), viene espressamente dichiarato al fine:

“...di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ...” in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- f) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- g) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- h) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- i) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- j) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Questo Comune, tra i destinatari attivi della norma sopra citata, ha quindi l'obbligo di approvare il piano di razionalizzazione la cui competenza è stata conferita in capo agli organi di vertice delle amministrazioni interessate, e quindi del Consiglio Comunale (art. 42 comma 2, lett. e) D.Lgs. 267/2000 n. 267 e s.m.i.) come già fatto da quanti hanno già adempiuto, rispetto alla previsione dei “sindaci”.

Da ciò la necessità dell'iniziale individuazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da questo Comune, secondo la nuova legge n. 190/2014, che rispetto all'art. 3 comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244 che si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una partecipata, senza peraltro dettare nessun criterio per l'inserimento delle partecipazioni indirette all'interno piano di razionalizzazione.

Tali questioni non dovrebbero in ogni caso porre problemi ai fini dell'estensione del presente piano, rispetto all'individuazione dei criteri per inserire o escludere una società partecipata dagli interventi di razionalizzazione, ed in ogni caso limitare l'applicazione del piano di razionalizzazione solo alle partecipazioni che potenzialmente possano incidere negativamente sul bilancio dell'ente.

Obiettivi del piano di razionalizzazione

E' del tutto evidente, come il piano di razionalizzazione debba perseguire i medesimi obiettivi dei precedenti disposti i normativi (art. 3, c. 27 L. 244/2007) che avranno magari interessato altri enti, e cioè quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

L'avvio poi dell'attuale processo di razionalizzazione è avvenuto dalle previsioni normative dell'art. 23 del D.L. 66/2014 e successiva integrazione in forza della legge n. 89/2014 di conversione, con l'attribuzione al Commissario straordinario per la spesa pubblica di predisporre *"un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, individuando in particolare specifiche misure: ..."*.

E poi dal programma di razionalizzazione delle partecipate locali, pubblicato in data 7.8.2014 a cura del Commissario straordinario su citato, che possono ricavarsi utili indicazioni per la predisposizione del presente piano, ma in ragione del numero delle società partecipate in essere per questo Comune, estremamente modesto, e delle singole quote di partecipazione minime, come si evidenzierà più avanti

Le partecipate locali - Gli organismi partecipati coinvolte per il Comune di Borgo Ticino.

A seguito della ricognizione operata all'interno di questo Comune, ai fini dell'individuazione degli organismi di partecipazione, tenuto conto della già dichiarata individuazione delle sole partecipazioni che potenzialmente possano incidere negativamente sul bilancio dell'ente, il presente piano coinvolge, rispettivamente:

Soggetti oggetto del piano di razionalizzazione	Soggetti esclusi dal Piano
1) Società ACQUA Novara VCO S.p.a - Via Triggiani n. 9 - Novara.	1) Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese - L.R. 24.10.2002 n. 24- art. 4 - Via Matteotti n. 51- Borgomanero (NO). 2) Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica (ATL Novara) - Baluardo Q. Sella n. 40 – Novara.

Rispetto a detti soggetti, ed in riferimento alla sola partecipazione alla Società ACQUE Novara VCO S.p.a., si evidenzia:

- Ragione sociale: ACQUA NOVARA VCO S.p.a - con sede legale in Via Triggiani n. 9 - 28100 Novara - C.F. e P.IVA n. 0207800037;
- Decorrenza e durata dell'impegno del Comune di Borgo Ticino nella società: decorrenza dalla data di ingresso nella compagine sociale e dura fino al 2027;
- Tipologia di partecipazione: diretta;
- Misura della partecipazione del Comune di Borgo Ticino in seno alla Società pari allo 0,82%;
- Il capitale sociale è pari ad € 7.838.767,00=. Il numero delle azioni ordinarie è pari ad € 5.878.067; il numero delle azioni privilegiate di tipo A è pari ad € 1.960,00=; il numero delle azioni privilegiate di tipo B è pari ad € 700, mentre il valore nominale di ogni singola azione è pari ad € 1,00=.

- Attuale compenso agli amministratori:
- Presidente: € 30.000,00 lordo annuo;
- Amministratore delegato: € 33.000,00= lordo annuo;
- Consiglieri n. 3: € 5.000,00= per ogni singolo consigliere.

Le partecipate locali - Processo di riordino ed individuazione misure di razionalizzazione.

Nell'evidenziare l'assenza di possibili interventi di riorganizzazione, tra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo annoverati alla normativa:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

Si ribadisce detta impossibilità di un intervento diretto, per la peculiarità di detta modesta partecipazione, rientrante nell'ambito degli adempimenti derivanti dalla legge Galli (L. n. 36/1994 e s.m.i.) con cui è stato avviato un importate processo di riorganizzazione del settore idrico.

Possibile nel contempo l'utilizzo di un ulteriore indirizzo dato dal possibile contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:

- degli organi amministrativi;
- degli organi di controllo societari;
- delle strutture aziendali;
- con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura.

In assenza quindi della diretta possibilità della riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, utile la proposta di utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale su citati, tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Da quanto sopra espresso, si propone una riorganizzazione della struttura societaria e produttiva da trasmettere pertanto agli organi amministrativi di detta società, tenuto conto della modesta partecipazione (0,82%) di questo Comune che non consente un'azione più incisiva.

A tal fine si propongono i medesimi principi ispiratori, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611:

- coordinamento della finanza pubblica;
- contenimento della spesa pubblica;
- buon andamento dell'azione amministrativa;
- tutela della concorrenza e del mercato

Tempi di attuazione.

Nel confermare la necessaria prosecuzione della gestione del servizio della gestione del ciclo delle acque già in essere al 01.01.2015, ai fini del conseguimento del miglioramento economico relativo all'anno 2015, nell'ambito della rendicontazione prevista dall'art. 1, comma 612 della legge n. 190/2014 già citata, si propongono il conseguimento dei risparmi nella gestione attraverso:

- il contenimento della spesa di personale per l'intero anno 2015 e pluriennale 2015 - 2018;
- il risparmio conseguibile, attraverso una riduzione dei compensi e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2015 - 2018.

Nel contempo vengono definite le scadenze del piano operativo:

- approvazione del piano operativo e della relazione tecnica entro il 30 aprile 2015;
- pubblicazione sul sito istituzionale e la trasmissione alla sezione regionale della Corte dei conti;
- conclusione misure di razionalizzazione entro il 31.12.2015;
- trasmissione relazione alla sezione regionale della corte dei conti sui risultati conseguiti entro il 31.3.2016.

Riepilogativo Piano di razionalizzazione.

Dal presente piano è possibile evincere nell'ambito della contabilità economica di detta Società Acqua Novara VCO, lo strumento di intervento di un contenimento complessivo della spesa, peraltro non di diretta competenza di questo Comune, e pertanto non quantificabile in termini economici.

=====

